

Comune di Mallare

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
TRANSITO SULLA VIABILITA'
FORESTALE E AGRO-SILVO-PASTORALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28, del25/07/2025

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso alla viabilità forestale ed agro-silvo-pastorale censita all'interno del territorio comunale, pubbliche oppure vicinali ad uso pubblico o private dichiarate di «pubblica utilità».

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di «pubblica utilità» dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione Comunale o gli Enti interessati.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì a tutta la viabilità forestale, anche temporanea, che in qualsiasi modo intersechi e/o inizi e/o rechi ad una strada comunale, vicinale ad uso pubblico e privata di pubblica utilità.

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore della predetta viabilità è il Comune di Mallare, attraverso il suo ufficio tecnico, qui di seguito denominata semplicemente Proprietà.

Tale soggetto potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad esempio: Consorzio Forestale, ecc.), qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 – Divieto di circolazione con cartello

Il divieto di circolazione mediante mezzi motorizzati è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Tale divieto non si applica ai soggetti muniti di idonea autorizzazione al transito, rilasciata per iscritto dal Comune di Mallare o dal soggetto Gestore e gli altri veicoli espressamente indicati dal presente regolamento come esclusi dal divieto.

Art. 4 – Chiusura con barriera

E' facoltà della Proprietà o del Gestore chiudere le strade di viabilità forestale ed agro-silvo-pastorale con idonea barriera munita di chiave.

Le strade di viabilità forestale ed agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la viabilità forestale ed agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza dello sbarramento;
- di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro

cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc., dovrà tempestivamente emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’ordinanza dovrà essere esposta all’inizio della strada dove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla viabilità forestale e sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del codice stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l’accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso.

Art. 8 – Rilascio dell’autorizzazione al transito

L’autorizzazione viene rilasciata per iscritto dall’Ufficio Tecnico comunale di Mallare o dal Gestore entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni per documentazione mancante, e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

La domanda di autorizzazione al transito deve contenere a pena di nullità i seguenti elementi:

- le generalità del richiedente;
- la residenza del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- le motivazioni della richiesta di accesso;
- la denominazione e comunque l’indicazione analitica delle strade alle quali si chiede l’accesso;
- la denominazione e comunque l’indicazione analitica della località che si intende raggiungere;
- l’arco temporale relativo al bisogno d’uso;
- gli estremi del veicolo per il quale è richiesta l’autorizzazione (tipo, modello, marca, targa, telaio);
- la categoria d’uso tra quelle specificate nel presente regolamento;
- la polizza fideiussoria o il deposito cauzionale previsti dal presente regolamento;

- la ricevuta del versamento dell'eventuale tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario dal vincolo di parentela costituito dalla discendenza di primo grado oppure collaterale di primo grado (coniuge), oppure, nel caso di imprese, da un rapporto di lavoro subordinato o tra quelli ammessi dalla vigente normativa;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, massimo quattro persone, compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste dal successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare ad un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali e viabilità forestale che riguardino più Comuni o Enti, l'autorizzazione al transito è rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo in oggetto.

In caso di rilascio da parte di Gestore diverso dall'Amministrazione Comunale, copia delle autorizzazioni e dei relativi contrassegni, andranno trasmesse, entro trenta giorni dal rilascio, al Comune, per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentare esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi, debitamente documentate e autorizzate (la Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti);

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo e che, per loro natura e portata, non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Restato in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalla Legge Regionale Liguria n. 4 del 22 gennaio 1999 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, anche tramite gli Enti ai quali ha affidato la gestione del demanio, rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

Art. 10 - Registro dei permessi di transito

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 - Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla normativa, anche regionale, sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 - Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla normativa, anche regionale, sulle strade forestali ed agro-silvo-pastorali, ed in mancanza ai seguenti fattori:

Mezzi	Carico ammissibile (q)	Larghezza minima (m)
Autocarri	250	3,5
Trattori con rimorchio	200	2,5
Piccoli automezzi	100	2,00
Piccoli automezzi	40	1,80

Ai fini del limite di peso, la Proprietà ed il Gestore potranno utilizzare altresì parametri ulteriori, come la pendenza percentuale, la tipologia di fondo stradale, il raggio dei tornanti.

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

Art. 13 - Deroghe ai limiti di mezzi, persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8, 11 e 12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

Proprietà o gestore possono derogare motivatamente al presente Regolamento anche per quanto concerne la possibilità di transito di mezzi su alcune strade individuate.

Art. 14 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Liguria, della Provincia di Savona, nonché del Comune di Mallare ed i mezzi di soccorso che, per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulle strade forestali e agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 15 - Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale o forestale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 150 a € 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Art. 16 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, i cinque anni solari, fatto salvo il caso in cui la strada di

- cui al presente regolamento costituisca la via di accesso all'abitazione di residenza;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
 - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi eventualmente rinnovabile;
 - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile;
 - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 17 – Cauzione e Polizza fideiussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), il rilascio di una cauzione oppure la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale e forestale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 19 - Competizioni

Competizioni sportive sulle predette tipologie di strade potranno essere autorizzate dal Sindaco del Comune di Mallare, purché gli organizzatori ne facciano comunicazione all'Amministrazione comunale di Mallare almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento, ed occorrerà una specifica convenzione con gli organizzatori da parte della Giunta Comunale.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 - Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale e forestale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 – Manutenzione

La manutenzione della viabilità forestale e agro-silvo-pastorale di proprietà comunale è a carico del Gestore, compatibilmente con le risorse annualmente messe a bilancio dall'Amministrazione comunale. La manutenzione della viabilità forestale e agro-silvo-pastorale di proprietà privata resta a carico del privato anche qualora sia oggetto di specifica convenzione stipulata con l'Amministrazione comunale. La manutenzione della viabilità forestale e agro-silvo-pastorale di proprietà comunale è finanziata con risorse risultanti da uno specifico capitolo di bilancio a ciò destinato. Le eventuali tariffe per il rilascio del permesso al transito sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale. Le risorse economiche prodotte dall'applicazione di eventuali tariffe per il rilascio dell'autorizzazione al transito di cui al presente regolamento ed i proventi derivanti dall'irrogazione di eventuali sanzioni per violazioni al presente regolamento saranno esclusivamente destinate alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della viabilità forestale e agro-silvo-pastorale comunale.

Art. 23 – Convenzioni

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 24 - Classificazione

La classificazione delle strade private come di «pubblica utilità» sarà adottata con successiva deliberazione di Giunta Comunale previo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico sarà istituito un elenco delle strade forestali e agro-silvo-pastorali. Entro quindi giorni dalla pubblicazione di tale elenco potranno essere avanzate osservazioni ed opposizioni da depositarsi presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Mallare.

Art. 25 – Giornata delle strade

Il Comune può istituire le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Art. 26 - Controlli

La Proprietà tramite l’Ufficio tecnico comunale, o il Gestore della strada forestale o agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l’entità del ripristino.

Art. 27 –Comportamenti degli utenti

E’ vietato il trascinamento di piante, legname o altro tipo di materiale lungo il tracciato delle strade forestali o agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento.

Art. 28 – Abrogazioni

A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedente regolamenti comunali che sia incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in seguito all’esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale lo stesso viene approvato.